

aperte ogni due mesi le lettere dirette a Roma per iscoprire se qualche nobile avesse secreti rapporti con quella corte; impedito all' *Arcidiacono* (!) di Castello d' intervenire nel Consiglio de' Dieci, nelle cause di ecclesiastici; facoltà ai generali di Candia e Cipro di spacciare senza forma di processo e secretamente i turbolenti e i capi parte; se un artiere di Venezia andasse a portar l'arte in altro paese, o qualche nobile si mettesse ai servigi di principe forestiero in caso di contumacia, si facesse ammazzare; le morti in generale segrete, nel *Canal orfano*; nessun nobile potesse imparentarsi con principe forestiero senza licenza del Senato e del Consiglio dei Dieci; quel nobile che arringando non serbasse misura, fosse fatto scendere dalla bigoncia e ammonito; se parlasse contro il Consiglio de' Dieci, fosse catturato e ammazzato. Gl'Inquisitori aveano a ricercare se gli ambasciatori avessero ricevuto alcun regalo dal principe, a cui erano inviati; quando si avesse a procedere contro uno dei decemviri, o contro il doge stesso, ciò si facesse segretissimamente e si spacciassero all'uopo col veleno; il nobile che parlasse del governo, fosse per due volte ammonito, poi escluso dai Consigli, infine fatto annegare; ad ogni adunanza delle Scuole grandi assistesse un *Provveditore sopra monasterii*; nessun favore o beneficio a chi fosse iscritto nel libro dei sospetti; se un Avogadore volesse portare censura contro gli atti del Consiglio dei Dieci a qualche altro magistrato, avrebbesi a trovar modo di farlo accusare di qualche delitto privato, per quindi ritenerlo e punirlo; qualunque lettera di ambasciatore e rappresentante della Repubblica agl' Inquisitori dovesse includersi in altro foglio diretto a' Capi dei Dieci, i quali, senza aprirla, trasmetterebbonla a quelli; poi seguono altri paragrafi concernenti i banditi ecc.

La prima aggiunta tratta ne' suoi primi paragrafi dei